



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, DE TONI, DI NARDO,
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, GIAMBRONE, LANNUTTI,
MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2011

Modifiche agli articoli 589 e 590-*bis* del codice penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. – La recrudescenza degli omicidi stradali commessi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la frequente diversa qualificazione giuridica del reato operata dalla magistratura inquirente e giudicante (variandosi dall'ipotesi di dolo eventuale, all'ipotesi dell'omicidio colposo, all'ipotesi di omicidio preterintenzionale), suggeriscono un intervento legislativo che, fatto salvo l'elemento soggettivo del reato, così da collocare lo stesso nell'ambito dei delitti colposi, applichi, nelle ipotesi di omicidio stradale commesso da conducente che si ponga alla guida, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'articolo 61, primo comma, numero 3 del codice penale, ovvero la specifica aggravante della colpa con previsione, da contestarsi obbligatoriamente (articolo 1, comma 1, lettera *a*) del presente disegno di legge).

Non vengono riviste le pene edittali, risalendo l'inasprimento delle stesse al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente disegno di legge si prevede inoltre, con l'aggiunta un ultimo comma all'articolo 589 del codice penale, l'applicazione del rito immediato di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 453 del codice di procedura penale entro il termine massimo di centottanta giorni della data di iscrizione del fatto nel registro delle notizie di reato.

Con l'articolo 2 si esclude l'applicabilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, apparendo sufficiente, nelle ipotesi di così gravi comportamenti, l'astratta previsione di applicazione degli istituti previsti per la fase di esecuzione della condanna.

Per i motivi esposti nella presente relazione è auspicabile un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 589
del codice penale)*

1. All'articolo 589 del codice penale:

a) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Nei casi di cui al terzo comma si applica l'articolo 61, primo comma, numero 3»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al terzo comma si procede ai sensi dell'articolo 453, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, con termine decorrente dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del medesimo codice».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 590-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 590-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, non si applica l'articolo 163».

